



DETERMINAZIONE n° 10005 del 20/10/2017

Dipartimento: - POLITICHE DEL TERRITORIO

Responsabile: arch. Vincenzo Schiera

Oggetto: Criteri generali di indirizzo, in attuazione della Deliberazione di Giunta Municipale n. 623 del 31.08.2017, da adottare nelle varie fasi della verifica degli studi di Valutazione di Incidenza Ambientale.

PREMESSO

CHE come ampiamente risaputo, il territorio comunale ricade per la gran parte in zona Z.P.S. (cod. ITA030042) denominata “Monti Peloritani, dorsale Curcuraci Antennamare e Area Marina della Stretto di Messina”, e contiene le aree S.I.C: Capo Peloro – Laghi di Ganzirri (Cod. ITA 030008) che è allo stesso tempo Riserva Naturale Orientata; e Dorsale Curcuraci Antennamare (Cod. ITA 030011);

CHE l’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, come sostituito dall’art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, ha disciplinato la valutazione di incidenza ed ha recepito la direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

CHE l’art. 6 del D.P.R. n. 357/97, come sostituito dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120, ha disposto che gli obblighi derivanti dagli artt. 4 e 5 del medesimo D.P.R. n. 357/97 si applicano anche alle zone di protezione speciale discendenti dalla direttiva n. 79/409/CEE;

CHE con il D.A. 30 marzo 2007 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, sono state diramate le prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni;

CHE con Decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente del 22.10.2007 n. 245/GAB sono state impartite “disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell’art. 1 della L.R. 08.05.2007 n. 13”;

CHE con Decreto dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente del 18.12.2007 vengono apportate modifiche del Decreto del 22.10.2007 n. 245/GAB;

CHE con il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblicato sulla G.U. del 24.07.2007 l’area codificata con codice ITA 030042 viene indicata nell’elenco delle zone di protezione speciale per permetterne la conoscenza, la valorizzazione e la tutela ai sensi della direttiva 79/409/CEE;

CHE l’art. 1 della L.R. 8 maggio 2007 n. 13 stabilisce che le determinazioni sulle valutazioni di incidenza sono attribuite ai Comuni nel cui territorio insistono i siti SIC e ZPS;

CHE per la realizzazione di interventi ricadenti in tali zone “SIC e ZPS”, l’art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n°357 e ss.mm.ii. richiede la redazione di studi preliminari per individuare e valutare gli effetti che gli interventi possono avere sui siti tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi;

CHE al fine di valutare tali effetti l’Amministrazione comunale ha istituito la Commissione Consultiva per le Valutazioni di Incidenza Ambientale, con Deliberazione di Giunta Municipale n° 634 del 30/07/07. Successivamente, con deliberazione di Giunta Municipale n° 664 del 03/08/07, poi modificata dalla Deliberazione di Giunta Municipale n° 684 del 17/08/07, è stata determinata l’aliquota che i richiedenti devono versare a titolo di contributo per spese di istruttoria per le valutazioni di incidenza ambientale pari allo 0,2% dell’importo del progetto di massima, in analogia a quanto previsto dall’ex art. 13 della L.R. 28 dicembre 2004 n° 17;

CHE con Deliberazione della Giunta Municipale n° 119 del 29/02/2008 sono state fissate le “*Direttive di indirizzo interpretativo ed applicativo per le istanze di Verifica (Screening) ai sensi dell’art. 4 del D.A. 30 Marzo 2007 Assessorato Reg. Territorio e Ambiente e per le opere soggette a dichiarazione congiunta ai sensi dell’art.3 dello stesso decreto*”;

CHE con la circolare n. 8756 del 10/02/2012 dell’assessorato Territorio e Ambiente Dipartimento Regionale dell’Ambiente, relativa ai piani di gestione della Rete Natura 2000 della Sicilia, è stata data la possibilità agli enti competenti all’emissione del parere preventivo (Ente gestore) e/o alla valutazione di incidenza delle opere (Comune), una volta accertate le eventuali incongruenze tramite i propri tecnici o consulenti, di procedere alle valutazioni esplicitando nei provvedimenti di propria competenza quanto puntualmente accertato sul campo. Nella predetta evenienza, la stessa circolare stabilisce la necessità in ogni caso di fornire le motivazioni sulle discrepanze rilevate tra lo stato dei luoghi e le cartografie dei PdG. Inoltre, la circolare in parola stabilisce che per lo svolgimento dei sopralluoghi di verifica in situ i Comuni possono avvalersi degli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste competenti per territorio;

CHE con nota prot. n. 112605 del 04/05/2017 questa Dirigenza ha ritenuto opportuno coinvolgere, nell’ottica di una sempre più proficua e leale collaborazione tra Enti ed anche per venir incontro a quanto auspicato dalla Commissione europea nella relazione in ultimo trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in riferimento alla procedura EU Pilot 6730/14/ENVI in merito ad una migliore attuazione delle disposizioni della Direttiva Habitat, l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina e all’Ente gestore (*Città Metropolitana di Messina*) – così come previsto dall’Assessorato in indirizzo – negli adempimenti di cui alla circolare regionale n. 8756 del 10/02/2012 finalizzati all’accertamento delle incongruenze tra lo stato dei luoghi in situ e le rappresentazioni cartografiche e le indicazioni contenute nel Piano di Gestione;

CHE con nota prot. n. 62248 del 31/05/2017 e successiva prot. n. 63892 del 06/06/2017 il Comando Corpo Forestale - Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, ha dichiarato e ribadito di non essere “... legittimato a rilasciare pareri non previsti dalla legge e che non rientrano nelle competenze del Corpo Forestale, di cui al Decreto Presidenziale del 20/04/2007”;

CHE con Delibera di Giunta Municipale n. 623 del 31.08.2017 sono state fissate le nuove “direttive applicative per le opere soggette a Dichiarazione Congiunta e per le Istanze di Verifica (Screening) e ai sensi degli artt. 3 e 4 del Decreto Assessoriale del territorio e dell’Ambiente del 30/03/2007. Determinazione del contributo dovuto per l’istruttoria sulle Valutazioni di Incidenza Ambientale prevista dall’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n° 357 e ss.mm.ii. di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 8 Maggio 2007 n°13”, che sostituisco le precedenti approvate con deliberazione di Giunta Municipale n° 119 del 29/02/2008;

CHE con la stessa Delibera n. 623, entrata in vigore il 02/09/2017, è stata individuata la nuova casistica degli interventi da assoggettare alle varie fasi della Valutazione di Incidenza Ambientale; è stata modificata la modulistica necessaria alla presentazione di tutte le istanze relative alle richieste di valutazione incidenza

ecologica <<dichiarazione congiunta, verifica (screening) SIC o ZPS>>; sono stati adeguati gli elenchi degli elaborati richiesti, sia per la verifica (screening) che per la valutazione appropriata; sono stati aggiornati gli importi dei diritti e delle tariffe richieste per l'esame istruttorio, introducendo l'obbligatorietà del pagamento dell'imposta di bollo come prevista per legge;

CHE la casistica di cui infra è del tutto indicativa e non esaustiva, per cui è necessario fornire agli Uffici specifiche indicazioni in merito ai possibili altri casi ivi non ricompresi;

TENUTO CONTO

- del contenuto della nota prot. 1624/C3OE-ADS del 30/03/2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee – Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione con la quale è stata trasmessa la richiesta della Commissione europea in relazione alla procedura di infrazione EU PILOT, ove si rileva tra l'altro, che l'art. 3, lettere da a) ad i), del decreto assessoriale 30 marzo 2007 della Regione Sicilia non è sufficiente a garantire il rispetto dell'art. 6 della direttiva habitat, stante che in taluni casi sono previste esclusioni automatiche dall'obbligo di V.Inc.A. e/o previsioni di procedure semplificate di V.Inc.A. per interventi minori;
- del contenuto della nota prot. 1624/C3OE-ADS del 30/03/2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee – Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione con la quale è stata trasmessa la richiesta della Commissione europea in relazione alla procedura di infrazione EU PILOT, ove si rileva tra l'altro, che l'art. 3, lettere da a) ad i), del decreto assessoriale 30 marzo 2007 della Regione Sicilia non è sufficiente a garantire il rispetto dell'art. 6 della direttiva habitat, stante che in taluni casi sono previste esclusioni automatiche dall'obbligo di V.Inc.A. e/o previsioni di procedure semplificate di V.Inc.A. per interventi minori;

RITENUTO necessario fornire agli Uffici indicazioni generali che siano univoche e coerenti con la normativa vigente e con la delibera n. 623 in ultimo citata, oltreché con i rilevi sollevati dalla Commissione Europea e con il risultato dello studio degli impatti cumulativi sui siti della rete natura 2000 redatto da questo Dipartimento – già trasmesso con nota n. 59492 del 12/03/2015 all'ARTA Sicilia – ed attualmente in fase di aggiornamento, indicazioni da adottare nell'esame delle istanze che pervengono a questo Dipartimento finalizzate alla verifica degli screening e delle valutazioni di incidenza ambientale.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di fornire agli Uffici indicazioni generali che siano univoche e coerenti con la normativa vigente e con la delibera n. 623 del 31.08.2017, oltreché con i rilevi sollevati dalla Commissione Europea e con il risultato dello studio degli impatti cumulativi sui siti della rete natura 2000 redatto da questo Dipartimento:

INCLUDERE Nella casistica delle opere soggette a “dichiarazione congiunta”, ai sensi dall'art. 3 del D.A. 30 Marzo 2007 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, così come riportate nell'allegato 3) della delibera 623 del 31.08.2017, siano ricompresi per analogia anche le seguenti tipologie di interventi:

1. Riparazione o sostituzione di finiture esterne degli edifici, quali canali di gronda, pluviali, comignoli e canne fumarie, frontalini, fioriere, manto di copertura dei tetti, orditura dei tetti, ringhiere o parapetti di balconi e terrazzi, posa di pavimentazioni esterne, tende da sole, ecc., con modifica delle caratteristiche preesistenti, quali sagoma, materiali, colori, aggetti, altezze, ornamenti, o nuova realizzazione degli stessi, sempreché non si consumi suolo naturale;
2. La realizzazione o spostamento di logge incassate, gazebi, balconi, aggetti comunque denominati, scale di sicurezza, locali tecnici con struttura precaria, arredi fissi ovunque ubicati, il tutto purché la loro altezza non ecceda quella dei fabbricati immediatamente circostanti e la loro realizzazione non comporti consumo di

suolo naturale;

3. Modifica, sostituzione o nuova realizzazione di collegamenti verticali esistenti, quali scale, rampe, montacarichi, ascensori, ecc., posti all'interno dell'unità immobiliare;
4. Rinnovo, sostituzione o nuova realizzazione di impianti tecnologici (quali impianti che utilizzano l'energia elettrica, impianti radiotelevisivi, impianti anti-intrusione, impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, e di refrigerazione, impianti idrici e sanitari, impianti che utilizzano gas, impianti di protezione antincendio, ecc.), posti all'interno dell'unità immobiliare;
5. Rinnovo, consolidamento, sostituzione e anche nuova realizzazione di parti anche strutturali delle singole unità immobiliari (quali ad esempio: sopralchi, solai, travi, pilastri, murature portanti, ecc.);
6. Modifica della consistenza o del perimetro di singole unità immobiliari mediante cessione o accorpamento di porzioni contigue di esse, sia in orizzontale che in verticale;
7. L'installazione di impianti solari fotovoltaici e impianti solari termici come definiti all'art. 2, comma 6, lett. a) e b), e comma 7, del decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente n. 173 del 17 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 dell'1 giugno 2006, purché di dimensioni complessivamente non superiori a 100 mq;
8. Ripristino dell'unità immobiliare o dell'edificio nelle sue originarie caratteristiche attraverso l'eliminazione di elementi incongrui o estranei, superfetazioni, ecc..

Anche per tali tipologie di interventi, tutti ricompresi nella casistica adottata con la deliberazione n. 623 del 31.08.2017 qui meglio esplicitati, è ritenuto sufficiente che il soggetto proponente ed il tecnico incaricato dichiarino con responsabilità solidale che gli stessi interventi proposti e le relative attività di cantiere non hanno, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui siti, secondo lo schema di dichiarazione acquisibile dal sito web dell'Ente.

INCLUDERE nella casistica delle opere soggette a istanze di verifica (*screening*), ai sensi dell'art. 4 del D.A. 30 marzo 2007 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, così come riportate nell'allegato 4) della delibera n. 623 del 31.08.2017, siano ricompresi per analogia anche le seguenti opere:

1. Realizzazione di ampliamenti in sopraelevazione di edifici esistenti, per un massimo di un piano, nei limiti di cui all'art. 2 della L.R. n. 6/2010, purché la loro altezza non ecceda quella dei fabbricati immediatamente circostanti;
2. Realizzazione di ampliamenti allo stesso piano di edifici esistenti, nei limiti di cui all'art. 2 della L.R. n. 6/2010, la cui esecuzione non comporti consumo di suolo naturale;
3. Realizzazione di locali seminterrati e/o interrati, quali pertinenze di immobili esistenti in aree limitrofe, previste al disotto di superfici già pavimentate/cementificate;
4. Realizzazione di opere accessorie quali piscine, terrazze, verande, tettoie, pergolati, giardini d'inverno e similari, anche con consumo di suolo naturale, a condizione che si adottino principi di compensazione ecologica preventiva;
5. Rimontaggio delle strutture aventi caratteristiche di precarietà ed amovibilità (lidi balneari e similari), già munite di provvedimento ambientale con limiti di permanenza temporali (strutture stagionali).

Il proponente di un progetto/intervento, qualora ritenga lo stesso privo di incidenza su un SIC - ZPS, presenta al servizio competente apposita istanza di verifica (*screening*), utilizzando la modulistica acquisibile dal sito web dell'Ente corredata della relativa documentazione di cui all'Allegato (A). Nelle fattispecie di cui ai punti 1,2 e 3 si applica il contributo per spese istruttorie di € 500,00, nei casi di cui ai punti 4 e 5 si applica il contributo di € 250,00.

RITENERE, in merito alle istruttorie delle istanze di cui infra, obbligatorio per il proponente l'intervento versare

il contributo per le spese di istruttoria di verifica Screening o V.Inc.A.. Pertanto, per nessuna istanza potrà essere avviato l'iter istruttorio se non sarà preventivamente verificato l'avvenuto adempimento a tale obbligo.

RITENERE improcedibili le istruttorie relative a interventi che ricadono in habitat prioritario e/o comunitario, nelle more che l'Ispettorato Forestale e l'Ente gestore si rendano disponibili alla verifica congiunta delle incongruenze riscontrabili tra gli studi di valutazione di incidenza ed il Piano di Gestione, stante che negli anni si è fatto eccessivamente ricorso in svariati casi al dettato della circolare n. 8756 del 10/02/2012, ritenendo doveroso per il futuro approfondire maggiormente la verifica delle incongruenze anzidette, anche a seguito della nota prot. n. 112605 del 04/05/2017 con la quale è stata richiesta all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina e all'Ente gestore (città Metropolitana di Messina) la partecipazione ai sopralluoghi di accertamento come previsto nella citata circolare.

DISPORRE che in relazione agli interventi assoggettabili a Valutazione appropriata ricadenti all'interno del c.d. sito "Q", sia sempre necessario acquisire preventivamente il parere "*esplicito*" dell'Ente Gestore, ancor prima di sottoporre l'intera documentazione all'esame della Commissione Comunale di Valutazione di Incidenza. Per tutti gli altri interventi assoggettabili al regime di Valutazione appropriata, ma ricadenti al di fuori del sito "Q", è sufficiente acquisire detto parere prima della formulazione del provvedimento ambientale conclusivo. Analogamente, per i progetti assoggettabili alla procedura di verifica (screening) che rientrano all'interno del sito "Q", è sufficiente acquisire il parere dell'Ente gestore (** se dovuto*) anche formatosi per "*silenzio*", comunque sempre prima dell'emissione del provvedimento di verifica finale. Per tutte le procedure di verifica (screening) che riguardano aree esterne al sito "Q", il parere dell'Ente gestore è richiesto limitatamente ai casi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, ampliamento, realizzazione di piscine, acquisito anche per "*silenzio*", salvo casi di particolare rilevanza ove l'intervento proposto possa avere effetti significativi nel sito "Q", in tal caso potrà essere richiesto il parere dell'Ente Gestore che dovrà essere espresso in forma esplicita. (** nei casi di semplice cambio di destinazione d'uso, comunque operati, senza la realizzazione di opere esterne che comportino consumo di suolo naturale, il parere dell'Ente gestore non è dovuto*).

DISPORRE che per l'attuazione del principio della compensazione ecologica preventiva relativa agli interventi proposti all'interno del sito "Q" ci si deve attenere alle seguenti indicazioni.

La compensazione ecologica preventiva può essere proposta per i casi in cui l'indice di fabbricabilità offre ulteriori margini di edificabilità, ma il divieto di consumo di nuovo suolo ne impedisce di fatto l'utilizzazione, solo se:

1. viene compensata l'area che andrà occupata dalla volumetria aggiuntiva mediante rinaturalizzazione di un'altra area già occupata da volumetria in posizione limitrofa (sempre della stessa proprietà). In questo caso l'area "gemellata" o "adottata" verrà spogliata dell'indice di fabbricabilità tramite trascrizione notarile nei registri immobiliari;
2. l'area da compensare viene offerta da un Ente Pubblico mediante stipula di apposita Convenzione regolarmente sottoscritta dalle parti in sede di rilascio del Permesso di Costruire o altro titolo edilizio, al quale detto atto sarà opportunamente allegato (trascritto e registrato). Anche in tal caso deve trattarsi di cubature esistenti, o eccezionalmente di aree pesantemente cementificate. Dagli atti deve evincersi chiaramente l'interesse pubblico nella realizzazione dell'intervento compensativo, nonché la permanente gestione a carico del privato dell'area pubblica oggetto d'intervento. Inoltre, il soggetto pubblico che offre l'area ove si attueranno gli interventi compensativi dovrà dichiarare esplicitamente, oltretutto l'utilità pubblica dell'intervento, anche di essere consapevole che tale accordo di compensazione con il privato consentirà l'edificazione in aree dove non sarebbe consentito nuovo consumo di suolo.

Le casistiche di cui sopra si riferiscono in generale a cubature, e pertanto la possibilità di assimilare a cubature: piazzali, aiuole, aree destinate a parcheggi, stradine o spazi cementificati di qualsiasi natura, deve costituire un'eccezione ed in ogni caso consentire un aumento della superficie occupata dal nuovo edificio rispetto a quella dell'edificio preesistente ridottissima (indicativamente non oltre il 5%), poiché nella norma e nella verifica della V.Inc.A. tale assunto può trovare applicazione per migliorare nel suo insieme l'offerta "green".

Inoltre, nei casi di progetti muniti di provvedimento ambientale in corso di validità e/o che abbiano comportato già la trasformazione del sito, sarà comunque valutabile una proposta di progetto che preveda una sensibile riduzione della volumetria precedentemente autorizzata (almeno il 50%), sempre a condizione che la ditta proprietaria si impegni con apposito atto unilaterale d'obbligo (registrato e trascritto) a rinunciare definitivamente alla capacità edificatoria del lotto non utilizzata in progetto.

ADOTTARE la modulistica opportunamente modificata secondo quanto sopra determinato (*check list matrice di verifica screening/domanda di verifica screening; dichiarazione congiunta ai sensi dell'art. 3*) che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 gg.